Statuto dell'Associazione

Fondato nel 1883 a Bargone in Comune di Casarza Ligure (Genova)
Dal Prof. Don Gian Carlo Raffaelli e a lui dedicato dal 29 Settembre 2012

Codice fiscale 90064350102

INDICE

PREMESSA pag. 3

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 Denominazione – Sede – Sezioni Decentrate pag. 5

Art. 2 Finalità e Attività pag. 5

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 Attività Diverse pag. 8

Art. 4 Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili pag. 8

Art. 5 Associati, procedure di ammissione ed esclusione pag. 8

Art. 6 Diritti e Obblighi degli Associati pag. 9

TITOLO III - I SOCI

Art. 7 Volontari associati e assicurazione obbligatoria pag. 9

Art. 8 Organi Sociali pag. 10

Art. 9 Assemblea pag. 10

Art. 10 Organo di Amministrazione pag. 11

Art. 11 Il Presidente pag. 12

Art. 12 Organo di Controllo pag. 12

Art. 13 Organo di Revisione Legale dei Conti pag. 13

Art. 14 Risorse Pag. 13

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 15 Bilancio d'esercizio pag. 13

Art. 16 Bilancio Sociale pag. 13

Art. 17 Libri Sociali obbligatori pag. 13

Art. 18 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento pag. 13

Art. 19 Statuto pag. 14

Art. 20 Disposizioni Finali pag. 14

CRONOLOGIA DELLA STORIA DELL'ASSOCIAZIONE pag. 14

Premessa

Il Prof. Don Gian Carlo Raffaelli, nato a Bagnone (MS) il 21 marzo 1838 ed ivi deceduto l'11 agosto del 1918, svolse l'intero ministero presbiterale nella Parrocchia di San Martino di Bargone in Comune di Casarza Ligure (Ge).

Fondò nel 1883 a proprie spese uno dei migliori Osservatori in Liguria ed a livello nazionale denominandolo: Osservatorio Metereologico, Agrario, Sismico di Bargone.

Tuttavia vi è traccia già dal 1865 di rilevazioni meteo da Bargone mentre l'attività dell'Osservatorio non cessò con la morte del Prof. Don Raffaelli, perché altri dopo di lui continuarono l'attività come il Rag. Regis fino al 1944 e con Don Carlo Boccoleri venne svolta la sola rilevazione dati meteo per il Corpo Reale del Genio Civile - Servizio Idrografico di Pisa e poi di Genova. Successivamente l'attività durò fino agli anni '60 per poi riprendersi tra il 1980 e il 2012.

L'attività e la passione lo portarono a possedere una delle migliori biblioteche scientifiche, ma anche a creare una rete meteorologica in Val Petronio e in altre valli liguri, toscane ed emiliane.

Il nome di Bargone si diffuse in tutta Italia, in Europa e nel mondo, collaborando con altri osservatori, istituti di ricerca ed enti pubblici dell'epoca nonché con personalità importanti del ramo tecnico-scientifico quali in particolare il Prof. Padre Francesco Denza fondatore della Società Meteorologica Italiana, il Prof. Romolo Onor, il Prof. Giuseppe Mercalli, il Prof. Arturo Issel, il Prof. padre Andrea Bianchi dell'Osservatorio Meteorologico e Sismico di Chiavari e altre personalità locali.

Si pensi che entrò a contatto con tutte le agenzie di meteorologia dell'epoca, da quelle europee a quelle dell'America latina ed inoltre egli aderì e si abbonò a tutte le organizzazioni e riviste tecniche e scientifiche dell'epoca (dalla meteorologia, all'astronomia come il caso della società astronomica belga e francese, per poi arrivare ad aderire ad organizzazioni nel settore della fotografia, della sismica, della mineralogia e dell'agraria).

Numerose sono le sue pubblicazioni, egli era un punto di riferimento per gli enti pubblici, per professionisti, professori, ricercatori e cittadini. Si pensi che per una questione che se non fosse avvenuta nel 1902 potrebbe sembrare attuale, egli venne interpellato dal Ministero dell'Agricoltura per dirimere una vicenda legale tra agricoltori di Bargone e la neo industria siderurgica che nasceva in località Bargonasco a Casarza Ligure dove i primi accusavano i secondi di inquinamento atmosferico che i fumi dei cammini trasportati dal vento causavano danni al comparto agricolo. I due soggetti, andando in tribunale, hanno citato tutti gli enti dalla Prefettura di Genova al Comune di Casarza Ligure al Ministero dell'Agricoltura e quest'ultimo in una nota scrive espressamente: "per risolvere la vicenda dovete fare riferimento e sentire il Direttore dell'Osservatorio Metereologico, Agrario, Sismico di Bargone Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dove egli sicuramente è l'unico in grado di dare una risposta definitiva a questa causa legale".

Il Prof. Don Gian Carlo Raffaelli aveva una fitta corrispondenza con la Camera dei Deputati per risolvere questioni legali riferite alle nuove leggi o per sollevare esigenze dal territorio, facendosi egli stesso portavoce di richieste e diritti al fine di risolvere problemi e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Si pensi anche che il suo Vescovo, gli inoltrava personalmente corrispondenza da altri Vescovi che segnalavano problemi dovuti a calamità naturali verificatesi nella loro zona. I Vescovi dalle note di accompagnamento, si evince come egli era conosciuto nell'ambiente ecclesiastico per le sue passioni e per la sua cultura nelle scienze, tanto che lo autorizzavano a recarsi personalmente a diversi seminari, corsi, convegni, sopralluoghi e visite. Dal 2012, l'Osservatorio si è ricostituito grazie ad un gruppo di appassionati, professionisti e studiosi, procedendo con le attività e gli scopi prefigurati dal suo fondatore attraverso i suoi insegnamenti lasciati ai posteri grazie alle sue pubblicazioni. Analizzando la storia dell'Osservatorio si può ben comprendere come questa storica struttura era un sistema moderno per l'epoca di protezione civile, di ricerca e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

L'installazione di una rete di stazioni meteorologiche da Arenzano a Sarzana, dalla costa all'Appennino interessando anche le province limitrofe di Piacenza, Parma e Massa - Carrara fa si che con questi strumenti e con la fitta rete di collaboratori volontari, inviassero al Prof. Don Raffaelli ogni informazione riguardante eventi naturali. In realtà non era altro che una rete di monitoraggio; inoltre egli svolgeva incontri pubblici, convegni, didattica e mostre.

Non mancava all'epoca la realizzazione di escursioni dove Raffaelli, anche come socio del Club Alpino Italiano, portava i propri collaboratori e chiunque volesse andare con lui ad osservare fenomeni meteo, ascoltando le sue lezioni ed imparando altre discipline scientifiche come nel campo dell'agraria (botanica, micologia, fauna, dendrocronologia e della geologia).

L'Associazione quindi è stata intitolata al fondatore, come gesto di riconoscimento per averla ideata e portata avanti negli anni.

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

(Denominazione – Sede – Sezioni Decentrate)

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, che assume la forma giuridica di associazione.
2. Il nome dell'Associazione per la parte: Osservatorio Metereologico, Agrario, Sismico; era già utilizzato dal Fondatore e Direttore dal 1883. Dal 2012 al posto di "Sismico" sostituiamo con la parola "Geologico" essendo che comprende meglio le scienze della terra di cui comunque il Raffaelli si occupava e sostituiamo la parola "Metereologico" con "Meteorologico" come migliore declinazione secondo la lingua italiana.
3. L'Associazione è dedicata dal 29 Settembre 2012 al suo Fondatore e Direttore: Prof. Don Gian Carlo Raffaelli.
4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. L'associazione ha sede legale nel comune di Casarza Ligure (Genova). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'associazione per il raggiungimento delle finalità, può altresì costituire con deliberazione dell'Organo di amministrazione, ove lo ritenga necessario, o su richiesta, apertura di Sezioni decentrate territorialmente nel territorio della regione Liguria, nazionale ed europeo. La deliberazione non comporta modifica statuaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) "Osservatorio Raffaelli", si propone di valorizzare il patrimonio scientifico, tecnico, agrario, forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.

2. Le finalità principali dell'Associazione sono:
   a) lo studio, lo sviluppo e la diffusione delle scienze meteorologiche, climatologiche, ambientali, idrologiche e delle loro molteplici espressioni sul territorio e dei loro effetti sulle popolazioni e sugli ecosistemi locali e nell'ambito dell'agricoltura (agrometeorologia), con particolare riguardo alle realtà micro climatologiche, topo climatologiche e climatologiche, su scala locale, regionale, nazionale ed altresì a scala globale; inoltre si propone lo studio, lo sviluppo e la diffusione della scienza geologica, sismica e vulcanologica;
   b) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche attraverso la promozione del

territorio e le attività di protezione civile ed antincendio boschivo;
c) lo sviluppo di studi nel campo dell'astronomia e del settore primario sviluppandone tradizioni, tecniche e prodotti della cultura contadina.

3. Le finalità dell'Associazione sono altresì quelle di studio, di ricerca e di divulgazione che l'Osservatorio diretto dal Prof. Don Gian Carlo Raffaelli già svolgeva tra il 1880 e il 1918 e che continuò con altri Direttori e collaboratori.

4. L'Associazione si propone inoltre, di riscoprire e valorizzare la figura del professore e sacerdote Don Gian Carlo Raffaelli, direttore e fondatore dell'Osservatorio Metereologico, Agrario e Sismico di Bargone nel 1883 e rettore della Parrocchia di San Martino in Bargone dal 1880 al 1918, facendo emergere la sua storia e quella dell'Osservatorio che ha compiuto grazie alle sue innumerevoli attività, e di riscoprire la storia dei collaboratori e Direttori successivi al Raffaelli fino ai giorni nostri.

5. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 comma 1, lettere d), e), f), h), i), k), l), m), n), t), u), v), w), y) e z) del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, salvo i dettagli ed integrazioni presenti nel Regolamento Generale, si andranno a svolgere le seguenti attività e finalità:
a) la collaborazione con enti pubblici e società tematiche delle discipline trattate, come da tradizione

storica dall'Osservatorio Raffaelli, e con altre realtà del settore meteorologico, climatologico, idrologico, agrario, forestale, naturalistico, geologico, protezione civile, escursionismo, ambientale, astronomico, scientifico, con cui stipulare adesioni, convenzioni, protocolli d'intesa, iniziative comuni, supporto e sviluppo di progetti;

b) lo svolgimento di attività di protezione civile e antincendio boschivo, di tutela dell'ambiente e della prevenzione delle calamità naturali e antropiche;
c) l'attività di realizzazione di servizi di pianificazione di protezione civile, certificazione, consulenza, indagini, elaborazioni con propria strumentazione;
d) l'attivarsi, in caso di avverse condizioni meteorologiche, ad informare le istituzioni locali pubbliche, private ed i cittadini, supportando le operazioni di competenza di ciascuna organizzazione operante sul territorio per la tutela e la protezione della popolazione, delle infrastrutture, della natura e dell'ambiente dai rischi naturali ed antropici;
e) l'osservazione dei fenomeni meteorologici, climatici e naturali, con i loro mutamenti, anche estremi e calamitosi, al fine di comprenderne e prevederne la genesi e l'evoluzione attraverso lo studio e la ricerca, tutelando la vita umana, la natura e l'ambiente;
f) la progettazione, costruzione, promozione ed installazione di una rete automatizzata di rilevamento meteorologico in osservanza delle norme dell'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (O.M.M.);
g) la progettazione, costruzione, promozione ed installazione di reti di rilevamento idrometrico sui corsi d'acqua, di reti ambientali e di reti di rilevamento idrogeologico su aree soggette a movimento franoso in osservanza delle vigenti norme tecniche e secondo le procedure operative emanate in collaborazione con gli enti pubblici preposti;
h) l'informazione sulla base dei dati provenienti dalla propria rete meteorologica, idrometrica, ambientale e dal monitoraggio del territorio, dell'imminente arrivo di fenomeni meteorologici avversi ed estremi tale per cui la notizia venga utilizzata per scopi di protezione civile e rivolta ad organizzazioni del settore ed a tutte le altre componenti del sistema di protezione civile;
i) lo studio di fenomeni naturali, di malattie delle piante e di tecniche per l'agricoltura, facendosi promotore di iniziative sul campo attraverso incontri tecnici, in collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria e privati per il miglioramento della conoscenza in tale settore;
j) lo studio della geologia facendosi promotore presso enti pubblici e privati, quali anche musei mineralogici, divulgando e valorizzando tale disciplina;
k) lo studio dell'astronomia;
l) la costituzione, gestione, valorizzazione e promozione del Museo del Clima e delle Scienze dell'Osservatorio Raffaelli, della Biblioteca e Centro Culturale; comprensivo di eventuali gestioni di altri Osservatori, Biblioteche e Musei di Storia Naturale, mineralogica e affini;
m) lo studio e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche attraverso l'utilizzo di canali innovativi quale quelli messi a disposizione da Internet, i Media e attraverso la realizzazione di un Bollettino/Notiziario dell'Osservatorio Raffaelli e di una news letters;
n) la promozione di iniziative adeguate alle reali esigenze del territorio per la salvaguardia e la protezione della natura e dell'ambiente;
o) l'attività di prevenzione del campo dell'escursionismo ed in particolare nella sentieristica con interventi di pulizia, segnatura, installazioni, mappatura, monitoraggi e valorizzazione dei tracciati; attraverso organizzazione di gite sociali ed escursioni per ogni fascia della popolazioni, giovani compresi;
p) l'attività di ricerca e sviluppo attraverso la promozione di ricerche su tematiche, svolte singolarmente e/o in sinergia tramite accordi con altre realtà pubblico/private, per meglio apprendere le conoscenze dei settori di comune interesse;
q) garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito delle tecniche e scienze trattate, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
r) promuovere, favorire, organizzare e condurre incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, concorsi fotografici/audiovisivi e tecnici, manifestazioni, corsi e lezioni ed altre attività educative e formative inerenti le proprie finalità; tali attività saranno inoltre mirate a favorire l'aggregazione sociale e l'intrattenimento tra le persone, con un particolare riguardo ad iniziative in favore delle fasce più deboli come bambini in età scolare, anziani, disabili, persone soggette a pena detentiva e per lavori socialmente utili;
s) promuovere ed organizzare attività educative, di informazione e di formazione rivolte a tutta la popolazione e alle scuole di ogni ordine e grado, inerenti le proprie finalità, inclusi viaggi, gite, escursioni, centri estivi, eventi, campi scuola e di lavoro a scopo ricreativo, didattico e di ricerca,

rivolti al tempo libero dei cittadini e dei giovani.

6. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

(Attività diverse)

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
   - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
   - mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Art. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
   - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
   - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
   - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
   - recedere dall'appartenenza all'associazione
   - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
   - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
   - rispettare le delibere degli organi sociali;
   - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
   - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
   - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Art. 7

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Direzione
Territoriale

Art. 8

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
   - Assemblea degli associati
   - Organo di amministrazione
   - Presidente
   - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
   - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di Cinque (5) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9

(Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, ogni altro mezzo di comunicazione tecnologico idoneo a garantire la ricezione da parte dell'interessato.
4. Si può partecipare alle assemblee, anche per tramite di idonei sistemi di comunicazione tecnologici vigenti.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
13. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del

patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - delibera sull'esclusione degli associati;
    - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - approva tutti i regolamenti che sono necessari per il funzionamento dell'Associazione, compreso il Regolamento Generale;
    - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
    - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10

(Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o ogni altro mezzo di comunicazione tecnologico idoneo a garantire la ricezione da parte dell'interessato, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
    - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
    - amministra l'associazione;
    - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
    - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
    - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

(Il Presidente)

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
   - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Direzione
territoriale

Art. 13

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14

(Risorse)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 15

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17

(Libri sociali obbligatori)

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Direzione
Centrale

Art. 19

(Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Cronologia della Storia dell'Associazione:

- Fondato nel 1883 a Bargone di Casarza Ligure (Ge) dal Prof. Don Gian Carlo Raffaelli. Dopo la morte del Fondatore avvenuta l'11 Agosto 1918 a Bagnone (Ms) è stato diretto da altri Direttori.
- Atto Costitutivo e Statuto di costituzione Associazione di Volontariato denominata: Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli avvenuta il 29 Settembre 2012.
- Statuto dell'Associazione di Volontariato creato in data 29 Settembre 2012, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Chiavari (Ge) il 03 Ottobre 2012 al n. 4759 serie 3.
- Passaggio da Associazione di Volontariato, a Associazione di Promozione Sociale con nuovo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in Castiglione Chiavarese (Ge) convocata in data 10 Settembre 2013.
- Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale creato in data 10 Settembre 2013, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Chiavari (Ge) il 12 Settembre 2013 al n. 3873 serie 3.
- Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi in Casarza Ligure (Ge) in data 22 Febbraio 2018.
- Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale modificato in data 22 Febbraio 2018, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Chiavari (Ge) il 28 Febbraio 2018 al n. 606 serie 3.
- Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) iscritta al registro regionale ligure del Terzo Settore – decreto n. 3942 del 10/12/2010.
- Associazione iscritta alla sez. provinciale dell'elenco regionale ligure del volontariato PC/AIB al n. P-GE-0209-decreto n°1134 del 07 Marzo 2018.
- Adeguamento alla Riforma del Terzo Settore dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale modificato ed approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in II° convocazione via piattaforma web denominata Zoom, ai sensi della normativa vigente sulle misure di contrasto all'emergenza sanitaria denominata CoronaVirus Sars2 Covid-19, in Casarza Ligure (Ge) in data 03/08/2020.
- Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale modificato in data 03 Agosto 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di _____ (Ge) il _____ 2020 al n. _____ serie _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 13 OTT. 2020
N. 2910 SERIE 3
VERSATI € ESENTE
IL FUNZIONARIO
(Carla Merlo)